

La rendicontazione negli Enti Locali

Conto del Bilancio

Allegati al Rendiconto della Gestione

Carte di lavoro per l'Organo di Revisione

I PROCESSI DELL'ENTE

PROCESSI	STRUMENTI	TEMPI	COMPETENZE
PIANIFICAZIONE	<i>Linee programmatiche di mandato</i>	L.p.	Sindaco: predisposizione
	<i>Piano strategico di sviluppo</i>	L.p.	Consiglio: adeguamento ed approvazione Giunta: predisposizione Consiglio: adeguamento ed approvazione
PROGRAMMAZIONE	<i>Bilancio annuale e pluriennale Relazione previsionale e programmatica</i>	B.-M.p.	Giunta: predisposizione Consiglio: emendamenti ed approvazione
		M.p.	
GESTIONE	<i>Piano Esecutivo di Gestione (PEG)</i>	B.p.	Giunta: predisposizione
CONTROLLO	<i>- Verifica stato attuazione linee programmatiche - Verifica stato attuazione programmi e progetti - Rendiconto di gestione - Rendiconto di mandato (o C/Patrimoniale fine mandato)</i>	L.p.	Giunta: attività di reporting al Consiglio
		B.-M.p.	Giunta: reporting entro il 30/9
		B.p.	Giunta: predisposizione Revisori: verifica Consiglio: approvazione entro 30/6
		L.p.	Giunta: predisposizione Consiglio: analisi e valutazioni Cittadini: giudizio politico

Legenda

- B.p. : breve periodo
- M.p.: medio periodo
- L.p. : lungo periodo

Ruolo – finalità - obiettivi

- La finalità di fondo attribuita al rendiconto:
dimostrare il profilo di accountability raggiunto dall'Ente

- **Concetto di accountability:**
 - *Il grado responsabilizzazione e capacità dell'ente di rendere il conto della propria attività.*

 - *La partecipazione dei responsabili dei servizi alla redazione del rendiconto della gestione e relativi allegati misura il "grado di responsabilizzazione (accountability) della struttura dell'ente".*

Ruolo – finalità - obiettivi

- Gli obiettivi previsti dai Principi Contabili
- - Contabili
- - Organizzativi
- - Programmatici

Ruolo – finalità - obiettivi

○ **Gli obiettivi CONTABILI**

○ **Punto 4)**

- Fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'ente;

○ **Punto 5)**

- Fornire informazione sull'utilizzo e l'ottenimento delle risorse in conformità alle disposizioni in materia;
- Segnalare se le risorse sono state ottenute ed usate in conformità alle disposizioni di legge ed ai vincoli contrattuali, compresi i limiti finanziari stabiliti dalle autorità legislative competenti.

○ **Punto 7)**

- Permettere di verificare sia la fase autorizzatoria - finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione.

Ruolo – finalità - obiettivi

- **Gli obiettivi ORGANIZZATIVI**

- **Punto 6)**

- Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio.

- **Punto 8)**

- Il rendiconto deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori.
- (cosiddetti Stakeolder).

Ruolo – finalità - obiettivi

- **Gli obiettivi PROGRAMMATICI**

- **Punto 6)**

- Il rendiconto deve fornire informazioni sui **programmi** e i **progetti realizzati** e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente.

- **Punto 7)**

- Il rendiconto deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

- **Punto 8)**

- Il rendiconto, oltre a fornire informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale, **deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti** prodotti dall'ente. A questo riguardo assume un **ruolo fondamentale** la relazione al rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull'andamento economico-finanziario dell'ente, deve consentire di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi dell'ente **sul benessere sociale e sull'economia insediata**.

Ruolo – finalità - obiettivi


- **Gli obiettivi PROGRAMMATICI**

- **Punto 11)**

- Fornire attraverso la comunicazione istituzionale notizie sui servizi e sulle attività svolte e gli aspetti tipici della comunicazione economica.
- Quest'ultima è indirizzata ad analizzare e informare sui livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con un linguaggio adeguato chiaro e trasparente.
- La comunicazione economica riguarda anche la qualità dei servizi pubblici locali al fine di promuovere e controllare il miglioramento continuo nel tempo e la tutela dei cittadini e degli utenti.

La dimensione del Rendiconto Generale

- Dimostrazione dei risultati della gestione sotto diversi profili



La rendicontazione negli enti locali

Il processo di definizione

ADEMPIMENTO	SOGGETTI PREPOSTI
- 30 settembre Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio	Consiglio Comunale
- Primi giorni del mese di gennaio: Smaltimenti delle carte contabili Rilevazione impegni decaduti (art. 183, comma 3 del Tuel) Aggiornamento degli inventari	- Dirigenti dei settori - Responsabili dei Servizi - Responsabile del S.F.
- 30 gennaio Verifica e parificazione del conto del Tesoriere	- Tesoriere - Responsabile del S.F.
- 30 gennaio Verifica del conto degli agenti contabili	- Economo - Consegnatario dei beni - Responsabile del S.F.
- Nei primi mesi dell'anno almeno entro il 20 marzo Determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi	- Responsabili dei Servizi - Responsabile del S.F.

La rendicontazione negli enti locali

Il processo di definizione

ADEMPIMENTO	SOGGETTI PREPOSTI
- Entro il 21 marzo Delibera di approvazione da parte dell'organo esecutivo dello schema di bilancio e della relazione illustrativa.	Organo esecutivo: Giunta Comunale, Provinciale ecc.
- Entro il 21 marzo Preparazione della cartella contenente tutti i documenti relativi al bilancio	Responsabile del S. F.
- Periodo 21 marzo - 10 aprile Relazione dell'Organo di Controllo – Collegio dei Revisori oppure Revisore Unico 20 giorni dopo l'approvazione dell'organo esecutivo 20 giorni prima dell'inizio della sessione consiliare	Collegio dei Revisori Revisore Unico
- Periodo 10 aprile – 30 aprile Deposito del fascicolo del bilancio per consentire la visione ai Consiglieri	- Consiglieri Comunali - Consiglieri Provinciali - Responsabile del S.F.
- 30 aprile Il Consiglio Comunale con propria Delibera approva il rendiconto generale	- Consiglio Comunale - Consiglio Provinciale

La rendicontazione negli enti locali

Il processo di definizione

ADEMPIMENTO	SOGGETTI PREPOSTI
-Data stabilita con apposita deliberazione dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti -Trasmissione telematica del Bilancio alla Corte dei Conti	- Responsabile del S. F.
- Entro la data stabilita dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti Trasmissione della relazione – questionario dell’organo di controllo sulla base delle linee guida emanate dalla Corte	Collegio dei Revisori Revisore Unico
- Entro la data stabilita da apposito D.M. Trasmissione del Certificato di Bilancio all’Ufficio Territoriale di Governo (ex Prefettura)	Sindaco Segretario Comunale Responsabile del S.F. Presidente del Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- 30 settembre e 30 Novembre Eventuale utilizzo dell’avanzo di amministrazione derivante dal Rendiconto nel bilancio di competenza dell’anno successivo	- Consiglieri Comunali - Consiglieri Provinciali - Responsabile del S.F.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio

Articolo 193 TUEL

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

❑ **Funzione AMBIVALENTE della delibera.**



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

DELIBERA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

- Verifica della situazione finanziaria-autorizzatoria
- Verifica della situazione patrimoniale
- Verifica della situazione economica
- Verifica della situazione programmatica e sociale

PRE CONSUNTIVO



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio

▣ FUNZIONI DEL REVISORE:

Parere obbligatorio:

- Delibera con contestuali variazioni di bilancio
- Provvedimenti necessari per il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione.

Parere facoltativo

- Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi soltanto la presa d'atto del permanere degli equilibri di bilancio



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Operazioni di chiusura dell'esercizio: smaltimento delle carte contabili e rilevazione degli impegni decaduti

- Responsabili dei servizi - Tesoriere
 - ❑ Operazioni di parificazione di fine anno
 - ❑ Smaltimento delle carte contabili
 - ❑ Regolarizzazione delle operazioni di cassa
 - ❑ Cancellazione delle prenotazioni d'impegno

- Funzione del Revisore
 - Sollecitare l'esecuzione di tale processo
 - Verificare a campione la cancellazione delle prenotazioni d'impegno.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica e parificazione del Conto del Tesoriere – gestione finanziaria

Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, (dall'art.2 quater c.6 della legge 189/2008)

il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,

rende all'ente locale

il conto della propria gestione di cassa

il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica e parificazione del Conto del Tesoriere – gestione finanziaria

Modello obbligatorio: allegato N. 11 D.P.R. 194/96


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			0,00
Riscossioni			0,00
Pagamenti			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			0,00

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica e parificazione del Conto del Tesoriere – gestione finanziaria



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica e parificazione del Conto del Tesoriere – gestione finanziaria

Modello obbligatorio: allegato N. 11 D.P.R. 194/96

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			0,00
Riscossioni			0,00
Pagamenti			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			0,00

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica e parificazione del Conto del Tesoriere – gestione finanziaria

Modello obbligatorio: allegato N. 11 D.P.R. 194/96

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	CONTO		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio			0,00
Riscossioni	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Pagamenti	1.200,00	1.000,00	2.200,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			-200,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			-200,00



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Verifica del Conto degli agenti contabili: economo, consegnatario dei beni

GLI ALTRI AGENTI CONTABILI

- ❖ **Conto dell'agente contabile della riscossione - mod. n. 21**
- ❖ **Conto dell'agente contabile consegnatario di azioni - mod. n. 22**
- ❖ **Conto dell'economo (anticipazione piccole spese) - mod. n. 23**
- ❖ **Conto della gestione del consegnatario dei beni mobili - mod. n. 24**

Anche per tali adempimenti il DPR 194/96 ha previsto dei modelli obbligatori per la resa del conto



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi

Il comma 3 dell'art. 228 recita

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Principi contabili

Residui attivi

paragrafi dal 44 al 48

Residui passivi

dal 49 al 56

Competenza dei Responsabili dei Servizi

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Determina di riaccertamento dei residui attivi e passivi

-DEFINIZIONE DI RESIDUO: somme accertate o impegnate ma non riscosse o pagate al termine dell'esercizio

ACCERTAMENTO

IMPEGNO

-NON SONO STATE COMPLETATE LE FASI SUCCESSIVE

LIQUIDAZIONE

RISCOSSIONE

ORDINAZIONE

VERSAMENTO


PAGAMENTO

STRUTTURA COMPLESSIVA DEL BILANCIO FINANZIARIO

PARTE ENTRATA

PARTE SPESA

ENTRATE CORRENTI dirette al finanziamento di S correnti	SPESE CORRENTI relative alla gestione ordinaria dell'ente
TITOLO I Entrate tributarie	
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	TITOLO I Spese correnti
TITOLO III Entrate extratributarie	




ENTRATE IN CONTO CAPITALE destinate al finanziamento di S di investimento	SPESE IN CONTO CAPITALE Comprendono gli investimenti, le partecipazioni azionarie, i conferimenti e le concessioni di crediti
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	TITOLO II Spese in conto capitale
	SPESE PER RIMBORSO PRESTITI comprendono le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di ogni altra operazione di prestito
	TITOLO III Spese per rimborso di prestiti
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI relative a servizi effettuati per conto di terzi	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI relative a servizi effettuati per conto di terzi
TITOLO VI Entrate da servizi per conto di terzi	TITOLO IV Spese per servizi per conto di terzi

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

COMPOSIZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO



La rendicontazione negli enti locali



Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

COMPOSIZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			
RISCOSSIONI			0,00
PAGAMENTI			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			0,00
RESIDUI ATTIVI			0,00
RESIDUI PASSIVI			0,00
<i>Differenza</i>			0,00
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre			0,00

**Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	
Totale avanzo/disavanzo	0,00



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

COMPOSIZIONE DEL CONTO DI BILANCIO


- Rapporti con il bilancio di previsione

FASI:

Previsione

Variazioni

Bilancio assestato – stanziamenti definitivi (1 controllo)





La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

COMPOSIZIONE DEL CONTO DI BILANCIO

- **RISULTATO CONTABILE DI GESTIONE**

1 metodo

Accertamenti sulla competenza (meno)

Impegni sulla competenza

2 metodo

Riscossioni sulla competenza

(meno)

Pagamenti sulla competenza

Differenza

Residui attivi riportati dalla competenza

(meno)

Residui passivi riportati dalla competenza

(uguale)

Pareggio, avanzo o disavanzo della competenza



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

COMPOSIZIONE DEL CONTO DI BILANCIO

- Rapporti con il rendiconto dell'annualità precedente

FASI:

Inserimento residui conservati nell'anno precedente (2 controllo)

Riscossione e pagamenti sui residui dell'anno precedente

Determinazione degli importi da riportare ancora a residuo nell'anno successivo

Eliminazione dei residui

- Insussistenti o prescritti – stralciati dal bilancio
- Inesigibili o di dubbia esigibilità (attivi) – stralciati dal bilancio e inseriti nel conto del patrimonio



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

- Residui attivi iniziali
(meno)
- Riscossioni in conto residui
(più o meno)
- Riaccertamento dei residui attivi
(uguale)
- Saldo residui attivi finali

- Residui passivi
(meno)
- Pagamenti in conto residui
(meno)
- Riaccertamento dei residui passivi (insussistenza o prescrizione)
(uguale)
- Saldo residui passivi finali

**SALDO RESIDUI ATTIVI – RESIDUI PASSIVI
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

○	I METODO		
○	Fondo di cassa finale		(+)
○	Residui attivi a riportare (complessivi)	(+)	
○	Residui passivi a riportare (complessivi)	(-)	
○	Risultato di amministrazione finale	(+/-)	
○	II METODO		
○	Economie c/competenza	(+)	
○	Diseconomie c/competenza	(-)	
○	Risultato di gestione		(+/-)
○	<i>Risultato di amministrazione iniziale</i>	(+/-)	
○	Economie c/residui	(+)	
○	Diseconomie c/residui		(-)
○	Risultato di amministrazione finale	(+/-)	
○	III METODO		
○	Accertamenti	(+)	
○	Impegni		(-)
○	Risultato di gestione		(+/-)
○	<i>Risultato di amministrazione iniziale</i>	(+/-)	
○	Economie c/residui	(+)	
○	Diseconomie c/residui		(-)
○	Risultato di amministrazione finale	(+/-)	

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

ASSESTAMENTO DI BILANCIO – UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DISTINZIONE

L'avanzo di amministrazione risultante dalla approvazione del conto del bilancio deve essere prima di tutto distinto in (art. 187, co. 1, TUEL):

- **Fondi non vincolati**
- **Fondi vincolati**
- **Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale**
- **Fondi di ammortamento**



UTILIZZO

Le priorità nell'utilizzo dell'avanzo definitivo sono le seguenti (art. 187, co. 2, TUEL):

- **Reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento**
- **Copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili**
- **Riequilibrio della gestione finanziaria (ove non possa provvedersi con mezzi ordinari)**
- **Finanziamento di spese "una tantum"**
- **Finanziamento di altre spese correnti (solo in sede di assestamento)**
- **Finanziamento di spese di investimento**



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

CONTENUTI DEL CONTO DEL BILANCIO (STRUTTURA ORIZZONTALE)

- Nel conto del bilancio vanno indicati, per ciascuna risorsa dell'entrata, per ciascun intervento della spesa e per ciascun capitolo di entrata e spesa per conto terzi, i dati riferiti all'esercizio finanziario relativi a
 - residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'esercizio precedente;
 - stanziamenti definitivi di competenza dell'entrata e della spesa;
 - riscossioni e pagamenti della gestione residui e competenza;
 - residui attivi e passivi da riportare dalla gestione residui e dalla competenza;
 - accertamenti e impegni dalla gestione dei residui e dalla gestione di competenza;
 - differenze entrate, tra maggiori/minori residui attivi e maggiori/minori accertamenti di competenza;
 - differenze tra spesa, residui insussistenti e prescritti, economie della competenza.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

CONTENUTI DEL CONTO DEL BILANCIO (SCHEMI E TABELLE)

- Il D.P.R. n. 194 del 1996 prescrive gli schemi e le tabelle che compongono il conto del bilancio
- gestione delle entrate e delle spese, con riepilogo per titoli, e quadro riassuntivo;
- quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali;
- quadri dei servizi gestiti in economia;
- riepilogo generale di classificazione delle spese, articolato in: impegni per spese correnti;
- Riepilogo degli impegni per spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti;
- Prospetto delle funzioni delegate dalla regione;
- Prospetto di utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali;
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza che conduce alla determinazione del risultato della **gestione di competenza** espresso in termini di avanzo (della gestione di competenza) se positivo e disavanzo (della gestione di competenza) se negativo, da scomporsi in fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento, fondi non vincolati;
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria che conduce alla determinazione del risultato della **gestione finanziaria complessiva** espresso in termini di avanzo di amministrazione se positivo e disavanzo di amministrazione se negativo, da scomporsi obbligatoriamente in **fondi vincolati, fondi per il finanziamento spese in conto capitale, fondi di ammortamento, fondi non vincolati**; il quadro riassuntivo della gestione finanziaria comprende altresì i pagamenti per le azioni esecutive non regolarizzate entro il termine del 31 dicembre.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

Relazione dell'organo esecutivo e approvazione della bozza di bilancio

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA (ART. 151 COMMA 6 e ART. 231 TUEL)

- Essa consiste in un'informativa supplementare che faciliti la comprensione della struttura contabile

SOGGETTI PREPOSTI

- Alla predisposizione della relazione devono essere coinvolti attivamente tutti i responsabili dei servizi in relazione ai singoli contenuti ed allo specifico settore

OBIETTIVI

- Esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- Evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio
- Evidenziare i criteri di valutazione delle componenti economiche
- Analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, valutando le cause che li hanno determinati al fine di adottare eventuali correzioni.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione


Relazione dell'organo esecutivo e approvazione della bozza di bilancio


- RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA (ULTERIORI CONTENUTI)
- Consentire di valutare l'impatto delle politiche locali e dei servizi dell'ente sul benessere sociale e sull'economia insediata
- Dare atto dell'osservanza dei postulati del sistema di bilancio secondo i principi contabili e, in particolare, dell'attendibilità dell'informazione fornita quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si intendono rappresentare e dimostrare nel rendiconto della gestione
- Deve comprendere indicatori, parametri e misuratori del grado di efficienza, efficacia ed economicità anche in relazione alle modalità organizzative adottate.
- Deve fornire informazioni dettagliate relativamente al rispetto del patto di stabilità interno e degli altri obiettivi di finanza pubblica
- Informare sui principali aspetti della gestione, nonché consentire un'analisi comparativa tra le previsioni contenute nei Bilanci Preventivi e nella Relazione Previsionale e Programmatica - da una parte - ed i risultati rilevabili a Rendiconto - dall'altra parte - costituendo così un momento di verifica e di valutazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
- Inoltre, è importante sottolineare l'importanza della relazione in chiave di valutazione del programma realizzato e quindi del controllo strategico: infatti la relazione non va considerata soltanto come una sintesi economica e finanziaria, ma come un documento con un importante significato politico dove l'Organo che ha gestito le risorse disponibili espone al Consiglio

La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

CARTELLA DEI DOCUMENTI NECESSARI AL REVISORE






La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

CARTELLA DEI DOCUMENTI NECESSARI AL REVISORE

- Conto del Tesoriere
- Conto degli agenti contabili interni ed esterni
- Carte contabili relative all'aggiornamento dell'inventario
- Inventario generale dell'ente
- Tabella dei parametri gestionali
- Conto economico esercizio del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (*per gli enti che applicano la tassa*)
- Bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati (società, enti ecc.)
- Certificazione rispetto obiettivi anno 2009 del patto di stabilità interno
- Nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8 della legge 133/08)
- Relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07)
- Eventuale attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

- Inizia quindi il lavoro vero e proprio del Revisore. Il più impegnativo, ed il fatto che sia il più impegnativo, è dimostrato proprio dalla necessità del legislatore come abbiamo poc'anzi visto di concedere un ampio margine temporale obbligatorio per l'analisi dei documenti e l'elaborazione della relazione.
- Ormai da moltissimi anni il Consiglio Nazionale dell'Ordine propone una esaustiva bozza di relazione preparata dalla Commissione Enti Locali del C.N.
- La relazione è molto corposa, il cui contenuto non è tutto obbligatorio ma è un'opportunità che il Consiglio ci propone in quanto essa contiene forse tutte le verifiche ed i riscontri che necessitano al Revisore al fine di adempiere a quella che la legge (art. 239 primo comma lettera d) gli riserva come funzione e cioè:
- Rilasciare l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché esprimere rilevati, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- Tenere presente l'art. 240: i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE VERIFICHE PRELIMINARI

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'esatta corrispondenza dei residui attivi e passivi riportati dal rendiconto dell'annualità precedente;
- l'esatta corrispondenza degli stanziamenti finali con il bilancio di previsione e le relative variazioni.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONSIDERAZIONI SOSTANZIALI

- Gestione finanziaria
- Risultato della gestione di competenza
- Risultato complessivo d'amministrazione
- Agli scostamenti con il bilancio di previsione
- Alla gestione dei residui (con riferimento al grado di anzianità)
- Alle risultanze del patto di stabilità interno
- Alla capacità di riscossione nelle entrate tributarie extratributarie, dei proventi e dei trasferimenti
- Ai servizi esternalizzati e sui rapporti con gli organismi partecipati
- Alle spese per il personale e per interessi
- Alla capacità di indebitamento e la gestione dei debiti
- Agli strumenti di finanza derivata e i leasing
- Al piano triennale di contenimento delle spese



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
CONSIDERAZIONI SOSTANZIALI**

considerazioni - proposte – rilievi

volti a conseguire

efficienza produttività ed economicità'

della gestione



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

LE GRAVI IRREGOLARITA' DI GESTIONE

- *Esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno.*
- *Irregolare tenuta della contabilità.*
- *Utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi.*
- *Mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento.*
- *Mancata resa del conto degli agenti contabili.*
- *Mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta.*
- *Mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto.*
- *Mancato adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione.*
- *Esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura.*
- *Esistenza di gestioni fuori bilancio.*



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONSIDERAZIONI SOSTANZIALI

30 aprile

Il Consiglio Comunale delibera il Rendiconto

Art. 151 Comma 7

Art. 227 comma 2

Sanzioni mancata o ritardata approvazione ?



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI

- I Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, le Comunità montane e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio devono presentare il rendiconto alla Sezione enti locali della Corte dei Conti per il referto al Parlamento. (comma 3 art. 227 TUEL)
- La Corte dei Conti ai fini del referto al Parlamento ed ai Consigli Regionali ed ai fini del consolidamento dei conti pubblici può richiedere i rendiconti di tutti gli enti locali.
- Pertanto il rendiconto deve essere trasmesso telematicamente alla Sezione enti locali della Corte dei Conti sulla base dell'art. 28, comma 6 della legge 289/2002, con i tempi e le modalità stabilite da apposita Deliberazione della Corte stessa.
- L'organo di revisione deve verificare, annualmente, il rispetto dell'eventuale obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti nonché il rispetto del termine di scadenza.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

- Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto alla sezione regionale della Corte dei Conti (art.1, commi da 166 a 168 della legge 266/2005)
- L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, dopo la deliberazione del rendiconto una relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte dando conto:
 - - della corretta rilevazione dei risultati gestionali;
 - - del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
 - - dell'osservanza del divieto di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento;
 - - di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria non sanata.
- **FUNZIONE COLLABORATIVA CON LA CORTE**




La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

CERTIFICATO DEL CONTO DI BILANCIO

- Trasmissione del certificato del conto del bilancio (art. 161 comma 1 del TUEL)
- Ogni anno con apposito decreto viene fissata la data di presentazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di propria competenza il certificato del conto del bilancio, con allegata tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, approvata con decreto Ministero dell'Interno.
- Una copia in forma cartacea deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.
- Si tratta dell'ultimo adempimento in merito al Rendiconto e l'unico con **scadenza perentoria**. Infatti il mancato rispetto del termine è sanzionato. La legge prevede per l'ente inadempiente la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario e la sottoposizione dell'ente ai controlli previsti per gli enti strutturalmente deficitari.
- L'organo di revisione deve sottoscrivere il certificato unitamente al segretario ed al responsabile del servizio finanziario (art.2 quater comma 5 della legge 189/2008) e verificare la presentazione entro i termini stabiliti.



La rendicontazione negli enti locali

Il ruolo del Revisore Contabile nel processo di definizione

ASSESTAMENTO DI BILANCIO – UTILIZZO DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

- L'ultimo atto che potrebbe intervenire nella gestione del rendiconto è la **procedura di assestamento al bilancio di previsione** per l'anno in corso, che l'Ente si appresta a fare entro il 30 novembre di ogni esercizio laddove si preveda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante dall'ultimo rendiconto approvato.